

Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 23 febbraio – 31 maggio 2007, n. 12834 Presidente Settimj – Relatore Atripaldi Pm Destro – difforme – Ricorrente D.

Art 7 CdS – delibere comunali- potere sanzionatorio delle violazioni - insussistenza

Non esiste in capo all'ente Comune un potere sanzionatorio delle violazioni al Codice della Strada, né un'autorizzazione o una delega in tal senso, perché non contemplata in alcun modo dall'art 7 CdS. Pertanto in materia, esiste una esclusiva competenza statale esercitata con le norme contenute nel D.lgs. 285/92.

Svolgimento del processo

D. Maria ha impugnato, nei confronti del Comune di Barletta, con ricorso notificato il 17.1.06, la sentenza del Giudice di Pace, depositata il 12.11.05, che le aveva rigettato l'opposizione al verbale di contestazione della violazione dell'art. 157 co. 68 C.d.S., per «sosta del veicolo in zona di pagamento senza l'esposizione della ricevuta». Lamenta: 1) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa «l'avvenuta conoscenza della contestazione da parte del proprietario dell'infrazione», dato che, con delibera 28/04, il Comune di Barletta aveva stabilito, che, in caso di omessa esposizione della ricevuta di pagamento, prima dell'applicazione della prescritta sanzione amministrativa, fosse consentito al trasgressore l'estinzione della violazione col pagamento di euro 6 entro 5 giorni dal rilascio del preavviso, nella specie apposto sul parabrezza, e ritenuto «di per sé sufficiente ad integrare la sua avvenuta conoscenza» della contestazione; 2) la violazione della delibera comunale 28/04, che prescrive «opportune modalità che permettano all'utente di sanare la propria situazione», dato che l'apposizione di un avviso sul parabrezza non poteva considerarsi equipollente di una notificazione; nonché la violazione dell'art. 3 cost., attesa l'evidente discriminazione fra cittadino fortunato, cui viene fatta la contestazione immediata e sfortunato, non presente sul posto.

Il Comune non resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato per l'assorbente ragione che il potere sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e la sua regolazione anche nel momento applicativo, è disciplinato direttamente dalle norme del D.lgs. 285/92, aventi forza di legge; e che quindi, secondo il principio gerarchico delle fonti, non possono certo essere derogate da delibere comunali che, come nella verificatasi ipotesi, stabiliscano una sorta di "oblazione", in alcun modo prevista o autorizzata dal legislatore; esulando del tutto dalla

previsione dell'art. 7 C.d.S., richiamato nella menzionata delibera, il profilo sanzionatorio delle violazioni; e dovendosi perciò escludere che sussista in forza dello stesso qualsiasi delega o autorizzazione in tal senso a favore dei Comuni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

L'omessa costituzione dell'intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso